Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	394	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi	
Norma di delega:	Articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera a), e 3, e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e articolo 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182	
	Senato	**Camera**
Date:		
presentazione:	31 marzo 2026	31 marzo 2026
annuncio:	1 aprile 2026	1 aprile 2026
termine per l'espressione del parere:	30 aprile 2026	30 aprile 2026
Commissione competente :	Senato - 9ª Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo si compone di **13 articoli** suddivisi in **quattro Capi**. Esso reca una revisione del sistema degli incentivi alle imprese esercitando la delega disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 160/2023. Lo schema di decreto mira a razionalizzare gli incentivi in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) (Capo II) e ad altre amministrazioni centrali (Capo III).

In particolare, per le finalità di cui al Capo II la razionalizzazione proposta dallo schema di decreto si pone l'obiettivo di **concentrare** una serie di incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (**DGIAI)** del MIMIT nel **Fondo per la crescita sostenibile**.

Il **Capo I**, composto da due articoli, detta le disposizioni generali.

Nello specifico, l'**articolo 1**, composto da cinque commi, definisce le **finalità e l'ambito di applicazione** del decreto dedicato alla riorganizzazione del sistema degli incentivi alle imprese.

Viene ricordato in primo luogo che lo schema costituisce l'esercizio della delega disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 160/2023; i **principi e i criteri direttivi** per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi sono dettati dall'articolo 2 e soprattutto dall'articolo 4 della medesima legge delega (per maggiori approfondimenti si rimanda al relativo *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato).

Si ricorda che inizialmente la delega doveva essere esercitata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 160 (quindi entro il 30 novembre 2025): tale termine è stato poi prorogato al **31 marzo 2026** (da parte dell'articolo 50, comma 2, della legge n. 182/2025) proprio per lo specifico esercizio della delega relativa alla razionalizzazione degli incentivi. Il 31 marzo 2026 lo schema in esame è stato effettivamente trasmesso alle Camere per il prescritto parere parlamentare (sul punto si veda quanto si dirà nel paragrafo del presente *dossier* dedicato alla conformità con la legge delega).

L'obiettivo dello schema di decreto - precisa il **comma 1** - è razionalizzare l'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico solo su quegli strumenti che, in base alla ricognizione e ai criteri stabiliti dalla legge delega, risultano realmente idonei a sostenere specifici settori o finalità di intervento, con particolare riferimento a quelle indicate dall'articolo 4 della stessa legge delega.

Ai sensi del **comma 2** la razionalizzazione avviene anche mediante la modifica o l'abrogazione di norme preesistenti, così da integrare o coordinare gli incentivi già in vigore all'interno di quelli selezionati, eventualmente ridefinendone gli obiettivi o le modalità operative: sul punto si veda quanto disposto dagli articoli 10 e 11 dello schema di decreto in esame.

Ai sensi del **comma 3** il processo di revisione disciplinato da tale schema è condotto secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione centrale e può essere integrato o corretto entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 160/2023): sul punto si veda quanto disposto dall'articolo 13 dello schema in esame.

Ai sensi del **comma 4** sono espressamente **esclusi** dal campo di applicazione dello schema gli incentivi destinati ai settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura: così era peraltro disposto già dalla legge delega (articolo 3, comma 2, lett. *a)* della legge n. 160/2023).

Ai sensi del **comma 5** le amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere un migliore coordinamento tra gli incentivi statali e quelli regionali, in conformità con il **codice degli incentivi** introdotto dal decreto legislativo n. 184/2025 (cfr. il *dossier* di documentazione sullo schema di tale decreto legislativo).

L'**articolo 2**, formato da un solo comma, reca una serie di **definizioni** valevoli ai soli fini del provvedimento in esame. Nello specifico, vengono definite le seguenti nozioni: agevolazione; amministrazione responsabile; bandi; ciclo di vita dell'incentivo; codice degli incentivi; disciplina quadro; grandi imprese; impresa; incentivi; lavoratore autonomo; PMI.

La nozione di "**disciplina quadro**" non è presente tra quelle definite nel citato d.lgs. n. 184/2025 (codice degli incentivi). Sia la relazione tecnica che quella illustrativa si soffermano su tale nozione evidenziando come essa dovrebbe trovare applicazione con particolare riferimento al Capo II dello schema di decreto relativo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT). In particolare, si evidenzia come la scelta operata dallo schema di decreto legislativo dovrebbe permettere la definizione di una sorta di "cornice operativa" – sufficientemente ampia per assicurare flessibilità nelle successive scelte ma, al contempo, circoscritta per assicurare regole, strumentazione e procedure uniformi – per l'attuazione degli obiettivi specifici di volta in volta perseguiti.

La definizione delle altre nozioni è coerente con quella effettuata nel **codice degli incentivi**.

Il **Capo II**, composto da otto articoli, detta disposizioni in merito agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 3 (riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*)** è composto da un solo comma. Esso mira a dare attuazione alla più volte citata legge delega contenuta nell'articolo 4, comma 1 (in particolare alle lett. *a)* e *b)*, della legge n. 160/2023, individuando gli strumenti di incentivazione nell'ambito dei quali è concentrata l'offerta degli incentivi in capo al MIMIT.

Nello specifico l'articolo 3 individua **cinque strumenti** di incentivazione (lettere *a)-e)*). Uno di questi - il Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera *a)* - è il principale veicolo della razionalizzazione oggetto del presente schema. Per un'analisi dei singoli strumenti si vedano i paragrafi relativi agli articoli che seguono.

La relazione illustrativa, citando i dati aggiornati al 2023 della "Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive - edizione 2024, evidenzia come siano 2.723 interventi agevolativi di cui 348 riconducibili alle Amministrazioni centrali e 2.375 alle amministrazioni regionali.
Si osserva che in data 23 dicembre 2025 è stata trasmessa alla Camera dei deputati l'edizione 2025 della **medesima relazione** che contiene dati aggiornati al 2024 (DOC.LVIII, n.4). Tale relazione ha **censito 2.374** interventi agevolativi attivi nel 2024, di cui **300** riconducibili alle amministrazioni centrali e **2.074** alle regionali. Tale relazione è prevista dall'art.1 della legge n.266/1997. Essa è trasmessa annualmente alle Commissioni competenti in materia industriale delle Camere e viene predisposta dal **MIMIT** con il supporto dell'assistenza tecnica di **Invitalia**. La relazione illustra le caratteristiche e l'andamento dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi, tra l'altro, un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato.

La relazione illustrativa osserva che - a seguito di apposito censimento effettuato dallo stesso MIMIT - dei 142 incentivi censiti facenti capo ad amministrazioni centrali, **43 sono di competenza del MIMIT**.
La Direzione generale per gli incentivi alle imprese (**DGIAI**) del medesimo Ministero è titolare di **33 di questi incentivi.**
Né dal testo dello schema di decreto, né dalle relazioni allegate dal Governo si rileva quali siano le direzioni generali del Ministero titolari dei restanti 10 strumenti di incentivazione, né vengono identificati in modo puntuale tali incentivi.
Nell'articolo 3 dello schema si fa un esplicito riferimento solo agli incentivi di cui alla legge n. 808/1985 relativi al **settore aerospaziale**. Gli incentivi relativi a tale settore sono di competenza della DG per politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *made in Italy*-Divisione XI. Economia e industria dello spazio, industria aeronautica e della difesa. Ai sensi dell'articolo 3 dello schema di provvedimento, tali incentivi sono uno degli strumenti attraverso cui è operata la razionalizzazione delle misure di competenza del MIMIT. Non è chiaro

se i restanti 9 incentivi di cui non è titolare la DGIAI ma altre DG del medesimo Ministero debbano essere concentrati in uno degli strumenti di cui alle lettere a)-d) o, al contrario, il loro assetto normativo rimanga inalterato.

Si valuti quindi l'opportunità di chiarire la portata di questa previsione.

Inoltre, la relazione illustrativa (RI) del Governo si sofferma espressamente sulla concentrazione/razionalizzazione delle sole **33** misure di cui la DGIAI è titolare (generalmente indicate nelle figure 1 e 2 della RI).
In particolare, lo schema di decreto prevede il mantenimento del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (cd. **Fondo di garanzia PMI**); del "Fondo di sostegno al ***venture capital***", anche denominato "Fondo nazionale per l'innovazione"; nonché della misura "Beni strumentali – **Nuova Sabatin**i". Per maggiori dettagli si veda l'analisi degli articoli 6, 7 e 8 effettuata da questo *dossier*. In merito a questi **3** incentivi/strumenti di incentivazione, la relazione illustrativa precisa che il Governo ha ritenuto opportuno "riconoscere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per la lunga e consolidata storia, per l'efficacia dimostrata e, in alcuni casi, per il grado di specializzazione rispetto a determinati ambiti, già costituiscono, di per sé, dei 'modelli agevolativi', conosciuti e apprezzati sul e nel contesto di riferimento".
A tali misure si affianca il "**Fondo per la crescita sostenibile**" (FCS), in cui lo schema di decreto legislativo **fa confluire tutti gli altri (30) incentivi** di cui la DGIAI del MIMIT è titolare. Tali incentivi vengono sommariamente indicati nella figura 2 della relazione illustrativa nonché nella parte della relazione tecnica relativa all'articolo 9 (su cui v. *infra*).

Si valuti l'opportunità di elencare puntualmente tutti gli incentivi razionalizzati/concentrati nel Fondo per la crescita sostenibile.

L'**articolo 4**, composto da tre commi, definisce l'architettura del **Fondo per la crescita sostenibile** (di seguito FCS) individuato, come anticipato, dall'articolo 3 tra gli strumenti di incentivazione di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Nel dettaglio, il **comma 1** stabilisce che il FCS è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi aventi un **impatto** significativo in ambito nazionale **sulla competitività dell'apparato produttivo**. A tal fine, il Fondo è articolato nelle seguenti **quattro sezioni**:

a. **ricerca, sviluppo e innovazione**, disciplinata dal successivo articolo 5;
b. ***start-up* d'impresa**, disciplinata dal successivo articolo 6;
c. **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale**, disciplinata dal successivo articolo 7;
d. **accesso al credito e al mercato dei capitali**, disciplinata dal successivo articolo 8.

Il **comma 2** stabilisce che il FCS si allinea con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

Il **comma 3** introduce un meccanismo di **aggiornamento periodico** degli obiettivi e delle priorità del Fondo, di cui ai successivi artt. da 5 a 8, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi erogati. L'aggiornamento avviene attraverso la revisione della disciplina quadro di riferimento o della disciplina agevolativa degli ulteriori incentivi previsti dai predetti articoli.

Si fa presente che la relazione illustrativa, nel commentare le previsioni dell'articolo 4, afferma che il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico degli obiettivi e delle priorità del Fondo tramite decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. *Tuttavia, il testo della norma (nello specifico il comma 3, e non il comma 2) non menziona le modalità con le quali tale aggiornamento deve avvenire, né i soggetti competenti e le procedure da eseguire per effettuare il monitoraggio a monte. Si valuti l'opportunità di delineare più precisamente il citato meccanismo di aggiornamento periodico.*

Il **Fondo per la crescita sostenibile (FCS)** costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.
Il FCS, a carattere **rotativo**, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica.
In particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012, con le risorse del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:
a) la **promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo**, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il **rafforzamento della struttura produttiva**, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di **crisi complessa** di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di **accordi di programma**;

c) la **promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero**, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Nel corso del tempo, con successivi interventi sulla norma, alle finalità generali sopra illustrate sono state aggiunte altre, più specifiche, quali:

- gli interventi in favore di **imprese in crisi di grande dimensione** (articolo 11 decreto-legge n. 148/2017);
- la definizione e l'attuazione dei **piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate** alla criminalità organizzata (articolo 15, comma 2, legge n. 161/2017);
- gli interventi diretti a **salvaguardare l'occupazione** e a dare **continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali** (articolo 1, comma 270, legge n. 178/2020)
- Il D.M. 8 marzo 2013, in attuazione dell'articolo 23, comma 3 del decreto-legge n. 83/2012, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
  L'articolo 15 del decreto, in particolare, prevede al comma 1 che **gli interventi del Fondo siano attuati** con **bandi ovvero direttive del MIMIT**, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi ovvero dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l'utilizzo delle procedure valutative che devono prevedere **specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese**.

Il D.M. 8 marzo 2013, in attuazione dell'articolo 23, comma 3 del decreto-legge n. 83/2012, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.L'articolo 15 del decreto, in particolare, prevede al comma 1 che **gli interventi del Fondo siano attuati** con **bandi ovvero direttive del MIMIT**, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi ovvero dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l'utilizzo delle procedure valutative che devono prevedere **specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese**. L'articolo 18 dello stesso decreto, al comma 2, prevede che il Fondo operi attraverso le contabilità speciali, già intestate all'ex Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica: contabilità n. 1201 per l'erogazione dei **finanziamenti agevolati** e contabilità n. 1726 per gli **interventi cofinanziati** dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio – istituito nello stato di previsione del MIMIT - per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese (cap. 7483/MIMIT).Le agevolazioni del Fondo, in sostanza, sono concesse nella forma del **finanziamento agevolato**. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento comunitario o regionale.Il Fondo è stato più volte rifinanziato e si alimenta altresì con i rientri derivanti dai finanziamenti concessi a valere su esso.

Nell'attuale legislatura, la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1 comma 419) ha rifinanziato il Fondo di **1,5 milioni** di euro per l'anno **2023** e di **2 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2024**, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di **imprese cooperative** costituite dai lavoratori per il **recupero di aziende in crisi** e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale (cd. "Nuova Marcora").

Il decreto-legge n. 104/2023, tuttavia, all'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, ha disposto una **riduzione** delle disponibilità del **Fondo** pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027**, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia ai progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *Final*, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

La **legge di bilancio 2024** (legge n. 213/2023) ha incrementato la dotazione del Fondo di **110 milioni** per l'anno **2024** e di **220milioni** per l'anno **2025**.

L'articolo 23, comma 5, della legge n. 89/2025 ha invece ridotto la dotazione del Fondo di **110 milioni di euro** per il **2025** per la copertura degli oneri derivanti dal Fondo per l'economia dello spazio, istituito dal comma 1 del medesimo articolo.

A legge di bilancio 2026, (legge n. 199/2025) il relativo **capitolo di spesa 7483/MIMIT** presenta una dotazione di **219,5 milioni** per il **2026, 206,8 milioni** per il **2027** e di **190,5 milioni** per il **2028**.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata del sito del MIMIT.

La relazione illustrativa precisa che il modello delineato dallo schema di decreto in commento si proporrebbe di ampliare le linee di intervento del Fondo, aggiungendo nuove sezioni e finalità, in modo da accentrare in un unico strumento una pluralità incentivi, conservando allo stesso tempo l'impianto, anche contabile, di funzionamento. Ciascuna sezione del Fondo è incardinata all'interno di una "disciplina quadro" (come si vedrà nei paragrafi dedicati agli articoli successivi), che ne definisce l'impianto operativo.

L'**articolo 5**, composto da un unico comma, si rivolge alla **sezione del FCS dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione** (di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *a)* dello schema di decreto in commento), e ne disciplina le modalità operative.

Gli incentivi di questa sezione mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, con specifico riferimento, tra l'altro:

- al consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

- al sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Sul piano procedurale, la norma precisa che tali finalità saranno raggiunte tramite due strumenti:

a. il Fondo per gli **importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)**, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Il Fondo IPCEI, istituito dall'articolo 1, comma 203, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 232, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo
b. l'emanazione di **bandi tematici**. Tali bandi devono essere adottati nell'ambito di una **disciplina quadro** definita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in conformità con la normativa sugli **aiuti di Stato** in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi del **codice degli incentivi** con riguardo al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di trasferimento tecnologico. I bandi sono articolati secondo le seguenti linee di intervento:

- per quanto riguarda i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica le procedure devono valorizzare il confronto con i soggetti coinvolti, prevedere profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;
- sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
- partecipazione delle imprese a progetti di RSI e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee;
- valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Gli IPCEI (*Important Projects of Common European Interest* - IPCEI) contemplano iniziative di collaborazione industriale su larga scala che riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione europea, per raggiungere obiettivi di innovazione di grande rilevanza tecnologica e produttiva. Favoriscono dunque la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere **progetti** che apportano vantaggi significativi all'Unione e ai suoi cittadini, con particolare riferimento alle **catene del valore strategiche per l'industria europea.** Le iniziative mirano a ovviare ai fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide comuni per la crescita sostenibile e per la competitività dell'economia nazionale ed europea. Il **Fondo IPCEI** è lo strumento agevolativo nazionale che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione di tali progetti e interviene in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, che considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati alla realizzazione degli IPCEI.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata del sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 6**, composto da un comma, si rivolge alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alle ***start-up* d'impresa** (di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b).

In merito, l'articolo in commento specifica che gli incentivi disposti a valere sul Fondo in questione sono rivolti, su tutto il territorio nazionale, a:

- sostenere la **creazione** e lo **sviluppo** di nuove imprese e *start-up* innovative;
- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale **partecipazione giovanile** o **femminile**;
- favorire le sinergie con il mercato del ***venture capital***.

Sul piano procedurale, la norma precisa che tali finalità saranno raggiunte tramite l'emanazione di specifici **bandi**. In merito, la disciplina di riferimento viene rimessa a decreto del MIMIT, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e dei principi indicati nel decreto legislativo n. 184 del 2025 (codice degli incentivi).

L'**articolo 7,** composto da un comma, si rivolge alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale** (di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c).

L'articolo in esame specifica che gli incentivi disposti a valere sul Fondo in questione sono rivolti a sostenere interventi diretti a:

- rafforzare la **struttura produttiva** del Paese;
- riutilizzare gli **impianti produttivi**;
- **rilanciare territori** che versano in situazioni di crisi.

Sul piano procedurale, la norma precisa che tali finalità saranno raggiunte tramite:

a. **contratti di sviluppo**, per sostenere programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni. I contratti di sviluppo, operativi dal 2011, sono stati introdotti nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. L'articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell'intervento. Tali contratti sono stati, da ultimo, oggetto di rifinanziamento con risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 dall'articolo 1, comma 471, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025). Per un approfondimento sullo strumento agevolativo di cui si discute è possibile consultare il *box* di approfondimento del dossier della legge di bilancio 2026 - Profili di interesse della X Commissione Attività Produttive (articolo 1, commi 469-471, pagine 43 - 47) e la pagina del MIMIT*;*
b. l'emanazione di specifici **bandi** volti a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla **transizione digitale** ed **ecologica** delle imprese e alla tutela ambientale. In merito, la disciplina di riferimento viene rimessa a decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e del citato codice degli incentivi. La norma compie una doppia precisazione. In primo luogo, richiede che i bandi diano attenzione ai programmi di investimento proposti da **piccole-medie imprese**, incluse le cooperative; in secondo luogo, i bandi possono indirizzare interventi al rilancio di **specifiche aree territoriali** o di **settori** ritenuti **strategici**.

L'**articolo 8**, composto da un comma, si rivolge alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa all'**accesso al credito e al mercato dei capitali** (di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera *d)*.

L'articolo in commento dispone che gli incentivi disposti a valere sul Fondo in questione sono rivolti a:

- sostenere la continuità e lo sviluppo dell'**attività d'impresa**;
- ridurre gli **impatti occupazionali** connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse;
- attivare **capitali privati e pubblici** a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Sul piano procedurale, la norma precisa che tali finalità saranno raggiunte tramite:

a. le misure per la **salvaguardia dei livelli occupazionali** e la **prosecuzione dell'attività d'impresa,** riferite al **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa,** istituito con l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Si rammenta che il Fondo in questione è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese, con numero di dipendenti superiore a 20, titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria nonché di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Il Fondo è altresì rivolto all'acquisizione delle imprese che si trovano nelle condizioni sopra descritte (ovvero: imprese titolari di marchi storici, iscritte nel relativo registro, con numero di dipendenti superiore a 20) da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nello stesso registro, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente. Nei limiti della propria dotazione, il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
b. l'emanazione di specifici **bandi** volti, in concomitanza con quanto indicato nella precedente lettera a), a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riguardo alle **imprese sequestrate** e **confiscate** alla criminalità organizzata e alle **piccole-medie imprese**. In merito, la disciplina di riferimento viene rimessa a decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e del citato codice degli incentivi.

L'**articolo 9 (disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS)**, composto da un unico comma, rimette alla **successiva legge di bilancio** la disciplina delle modalità di funzionamento del **Fondo per la crescita sostenibile** (FCS). A tal fine, la disposizione prevede una deroga all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, che prevede che il Fondo operi anche attraverso due distinte contabilità speciali preesistenti e sezioni specifiche. La deroga è funzionale a consentire, nell'ambito della predetta legge di bilancio, la riorganizzazione della struttura del Fondo in conformità alle quattro nuove macro-sezioni istituite dall'articolo 4 del provvedimento in esame: ricerca, sviluppo e innovazione; start up d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali. La norma stabilisce inoltre che la **prossima legge di bilancio** definirà gli stanziamenti annuali da destinare alle nuove sezioni del FCS. Tali risorse deriveranno dall'utilizzo delle dotazioni afferenti alle misure agevolative vigenti, le quali saranno contestualmente abrogate al fine di confluire nel medesimo FCS.

Secondo la relazione tecnica, le autorizzazioni di spesa che verranno abrogate per confluire nel FCS includono una vasta gamma di incentivi, tra cui incentivi:

- per ricerca, sviluppo e innovazione: le risorse del Voucher 3i, Brevetti+, Marchi+, Disegni+, Accordi per l'innovazione e del Fondo per il trasferimento tecnologico;
- per le *start-up* d'impresa: i fondi di Nuove imprese a tasso zero, Smart and Start Italia e Fondo impresa femminile;
- per gli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale: gli stanziamenti destinati ai Contratti di sviluppo e agli interventi per le aree di crisi industriale (es. Nuova Marcora);
- per l'accesso al credito e al mercato dei capitali: le coperture del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti e del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

L'**articolo 10**, composto da 3 commi, opera una serie di **abrogazioni** normative.

Più precisamente, il **comma 1, lett. *a)*,** interviene sulla norma istitutiva del Fondo per la crescita sostenibile (FCS), ovvero l'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, tramite una serie di abrogazioni e modifiche. La lettera *a)* sopprime l'elenco testuale delle finalità del Fondo, sostituendolo con un rinvio al decreto legislativo n. 184 del 2025 (cd. codice degli incentivi), ed estende l'ambito di intervento del FCS alle quattro nuove macro-sezioni definite dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Inoltre, la disposizione abroga i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 23, recanti le procedure operative del FCS. Come precisato dalla relazione tecnica, tali procedure sono integralmente sostituite da un nuovo modello basato su una "disciplina quadro" per ciascuna sezione; in tale ambito, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è autorizzato ad emanare i bandi attuativi, calibrando gli strumenti in funzione degli obiettivi perseguiti.

Il **comma 1, lettera *b)***, modifica l'articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 83/2012, recante la disciplina dei progetti di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa.

In particolare, si prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 e l'abrogazione dei commi 5, 8-*bis* e 9. Contestualmente, la disposizione sostituisce il comma 6, assoggettando la convenzione tra il MIMIT e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) alle previsioni dell'articolo 7 del codice degli incentivi, che definisce i criteri per l'affidamento delle attività relative al ciclo di vita dell'agevolazione.

Sotto il profilo procedurale e finanziario, il nuovo testo sopprime il previgente limite normativo che fissava la remunerazione di Invitalia alla quota massima del 3 per cento delle risorse assegnate. La remunerazione sarà definita direttamente nella convenzione, sulla base dei criteri di flessibilità previsti dal codice degli incentivi, parametrando i costi alla complessità e ai volumi delle attività attese. I relativi oneri graveranno sulle risorse dei regimi di aiuto di competenza del MIMIT di volta in volta attivati.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019.

La novella stabilisce che l'adozione dei bandi per brevetti, marchi e disegni avverrà nell'ambito del FCS, cessando di operare come misura autonoma. In conformità a quanto indicato dalla relazione tecnica, le preesistenti autorizzazioni di spesa relative alle misure "*Brevetti+*", "*Marchi+*" e "*Disegni+*" sono abrogate al fine di confluire integralmente nella dotazione finanziaria del predetto Fondo.

Infine, il **comma 3** modifica l'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In primo luogo, le autorizzazioni di spesa relative al Fondo per il trasferimento tecnologico vengono abrogate per confluire anch'esse nel FCS, destinandole ad alimentare la macro-sezione dedicata a ricerca, sviluppo e innovazione. In conseguenza di tale abrogazione, viene soppressa la facoltà del MIMIT di trasferire direttamente tali risorse alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical. La disposizione abroga altresì le finalità della Fondazione afferenti al Fondo per il trasferimento tecnologico, nonché la possibilità, in sede statutaria, di istituire strutture dedicate alla realizzazione di specifici programmi operativi.

Il **Capo III**, composto da un solo articolo, detta disposizioni relative a incentivi di competenza delle altre amministrazioni centrali.

In particolare, l'**articolo 11 (abrogazioni)** individua gli **incentivi soppressi** e le relative disposizioni di riferimento abrogate (**comma 1**).

Nello specifico, per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministratore responsabile è rivestito dal:

- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è prevista la soppressione del **"voucher per l'internazionalizzazione – TEM con competenze digitali"**, disciplinato dal **decreto** del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020 (**comma 2**);
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono soppressi il **credito d'imposta in materiali di recupero** (articolo 1, comma 73 ss., della legge n. 145/2018) **e** quello **sui prodotti da riciclo e da riuso** (articolo 26-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019). Tali crediti d'imposta sono stati riconosciuti alle imprese che soddisfano determinati requisiti, indicati nelle relative leggi (**comma 3**);
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppresse le **misure provenienti dal Fondo rotativo nazionale *self-employment*** (articolo 45, comma 1, della legge n. 144/1999). Quest'ultimo è gestito da Invitalia e finanzia l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali su tutto il territorio nazionale, attraverso prestiti a tasso zero (**comma 4**).

Il **Capo IV**, composto da due articoli, detta le disposizioni finali.

L'**articolo 12 (disposizioni transitorie e finali)**, **comma 1**, precisa che gli **articoli 10 e 11** del presente schema di decreto legislativo si applicheranno **dalla data di entrata in vigore** dello stesso. Entrambe le disposizioni contengono l'elenco delle abrogazioni e modifiche a periodi, commi e articoli di leggi o atti aventi forza di legge.

Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni abrogate dall'articolo 11 per i **procedimenti avviati** alla data di entrata in vigore del provvedimento. Dunque, sono concessi l'erogazione delle agevolazioni o il recupero, totale o parziale, di quelle già erogate e indebitamente percepite (**comma 2**).

Secondo il **comma 3**, **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo, devono essere emanati i **decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*** con cui è definita la **disciplina quadro,** a cui si fa riferimento agli **articoli 5**, comma 1, lettera b), **6**, comma 1, **7**, comma 1, lettera b) **e 8**, comma 1, lettera b).

L'**articolo 13 (aggiornamenti)** prevede che eventuali **interventi normativi** sulle presenti disposizioni devono essere attuati tramite modifiche, integrazioni, deroghe o sospensioni **esplicite**.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica. La relazione è stata verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 3, comma 3, della legge n. 160/2023 prevede che il decreto legislativo sia adottato previa **intesa in sede di Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al momento della pubblicazione del presente *dossier*, tale intesa non è stata raggiunta, ovvero non ne è stato trasmesso il testo alle Camere, per tale ragione lo schema è stato assegnato "con riserva".

Si segnala l'assenza di analisi di impatto della regolazione (AIR) e di analisi tecnico-normativa (ATN).

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione, la disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa. Il disegno di legge non ricade in una delle categorie per le quali l'articolo, 6 comma 1, del citato Regolamento esclude la necessità di produrre l'AIR. L'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento prevede che il DAGL possa esentare l'amministrazione che cura l'istruttoria della proposta dall'obbligo di predisporre l'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;

d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. In ogni caso, il comma 6 prevede che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento debba contenere il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1.

La relazione illustrativa non fa riferimento alle ragioni che hanno portato all'esenzione dell'AIR.

Conformità con la norma di delega

L'articolo 3, comma 1, della più volte citata legge n. 160/2023, aveva inizialmente fissato in 24 mesi decorrenti dal 30 novembre 2023 il termine per l'esercizio la delega. Tale termine è stato prorogato al **31 marzo 2026** dall'articolo 50, comma 2, della legge n. 182/2025, proprio per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione degli incentivi.

Lo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Camere il 31 marzo 2026. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 3 della legge n. 160/2023, qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di **novanta giorni**.

Si ricorda inoltre che, oltre ai criteri e principi direttivi dettati dall'articolo 2 della legge delega, l'articolo 4 della stessa legge ha definito in modo specifico, i "**principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi**". In particolare tale razionalizzazione si deve articolare nei seguenti aspetti fondamentali:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, volta a evitare sovrapposizioni tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante la selezione delle misure più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali e il successivo riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre agli standard tipologici precedentemente individuati, provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, su un orizzonte temporale adeguato alle finalità del sostegno, sulla base di
valutazioni effettuate *ex ante*: si ricorda che gli aspetti legati a tale programmazione hanno trovato trattazione nell'ambito del decreto legislativo recante il codice degli incentivi.

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

La disciplina degli incentivi è fortemente influenzata dalla disciplina europea in materia di **aiuti di Stato**.

In generale gli aiuti di Stato, tranne in alcuni casi, sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Sono compatibili con la normativa europea solo se:

- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);

- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato". Ad esempio, il rimedio ad una situazione di fallimento del mercato può talora bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza.

Per un approfondimento della normativa sugli aiuti di Stato e dei principi del codice degli incentivi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione è possibile consultare il *dossier* sugli aiuti di Stato - parte speciale e il *dossier* sullo schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi, curati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

A questo proposito si osserva che l'articolo 4 dello schema in esame definisce le finalità generali del Fondo per la crescita sostenibile, le cui risorse devono essere desinate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea. Nello specifico l'articolo 5 (sugli incentivi dell'FCS per ricerca, sviluppo e innovazione) chiarisce che l'emanazione di **bandi tematici** sia da effettuarsi in conformità alla pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. Similmente, i **bandi tematici** adottati nell'ambito degli articoli 6 (incentivi dell'FCS per start up d'impresa), 7 (incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale) e 8 (incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali) devono essere predisposti in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato.

La revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova un legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 "Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese").

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	𝕏 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	𝕏 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AP0217